

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"LE TRE E UN QUARTO"



Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione Le tre e un quarto APS secondo i principi ed allo schema giuridico dell'Associazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e leggi collegate.

L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La durata è illimitata.

Articolo 2 – Delegazioni e uffici

L'associazione ha sede in Tavarnelle Val di Pesa ed ha durata illimitata.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – Scopo istituzionale

L'Associazione è apertiva, aconfessionale non ha scopi di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

Promuovere e diffondere la cultura in tutti i suoi aspetti ed in particolare nel campo musicale, teatrale, cinematografico, letterario, delle arti figurative e di ogni altra espressione artistica.

Promuovere la libera e consapevole informazione.

Dare spazio a chi non ha possibilità di esprimere le proprie doti creative.

Promuovere le conoscenze in ambito naturalistico a scopo educativo anche utilizzando la collaborazione di aziende agricole del territorio.

Creare e sviluppare l'aggregazione sociale in ogni sua forma compresa l'aggregazione artistica allo scopo di espressione e promozione.

Essere portatori di innovazione e creatività nel mondo educativo, istituzionale ed imprenditoriale. Promuovere la partecipazione dei propri soci e di terzi alla vita della collettività, per attuare lo sviluppo della cultura ecologica, etica, educativa, estetica ed economica, presso i Comuni e tutti gli altri enti e soggetti pubblici e privati che vogliono avvalersi dell'attività dell'associazione Promuovere la conoscenza del proprio io, anche mediante percorsi di meditazione, laboratori sensoriali e ogni altra disciplina che sviluppi l'autoconsapevolezza.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali,
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- attuare propri autonomi progetti, Oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati. L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Le attività qui descritte si intendono esercitate ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e precisamente le attività indicate alle lettere d), e), g), i), j), k), l) da intendersi come qui ritrascritte.

L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale, prevalentemente, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati e di terzi. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

L'associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà inoltre:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi sinergici a quelli istituzionali;
- e) erogare premi e borse di studio;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate agli articoli 3 e 4.

Articolo 5 – Fondo di dotazione e patrimonio

Il Fondo di dotazione dell'Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- da ulteriori utilità attribuite all'associazione a tale titolo;
- da quote del margine di gestione destinate a tale titolo con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il Patrimonio è costituito dal Fondo di dotazione, dai fondi vincolati e dal margine di periodo; esso è utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5 - Divieto di distribuzione degli utili

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività, quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Articolo 7 – Adesione degli associati

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche o ente non avente scopo di lucro o economico che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il Consiglio di amministrazione delibera, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, in merito alle richieste di adesione pervenute; l'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 8 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Questi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nonché all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali

Articolo 9 –Espulsione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'espulsione degli associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione all'interno dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Prima di iniziare la procedura di espulsione il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando un termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e delibera in merito.

Gli associati possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo.



Art. 11 L'Assemblea degli associati

Possono partecipare all'Assemblea gli associati in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea è convocazione almeno quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o email.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

L'Assemblea ha esclusiva in merito alle seguenti deliberazioni relative ai seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera in merito all'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri e del Presidente
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza

assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per le deliberazioni di cui ai punti e) e g) l'Assemblea deve, in ogni caso, deliberare a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto.

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

L'Assemblea degli associati nomina i Consiglieri e tra questi il Presidente.

I Consiglieri esprimono voto capitaro e restano in carica fino ad approvazione del bilancio del terzo anno.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente allo scadere del triennio di durata del Consiglio di amministrazione nella sua interezza.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica.

In caso di vacanza della carica di un suo membro, il Consiglio di amministrazione procede per cooptazione; il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla successiva Assemblea degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare provvede a:

- redige la bozza del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- approva il Regolamento interno;
- nomina Consiglieri delegati per specifiche attività definendone i poteri;
- nomina, tra i suoi membri, il Vice Presidente;
- nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- delibera in merito all'assunzione ed al licenziamento dei dipendenti

La carica di Presidente e di Consigliere è gratuita.

I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono.

Art. 13 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire

che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto sul Libro dei verbali.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta. Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento dell'ente; può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art.15 – Il Segretario ed il Tesoriere

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art.16 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere nominato su libera iniziativa dell'Assemblea; esso opera ai sensi di legge. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti non più di due volte. Qualora l'Organo di controllo sia collegiale nomina al suo interno un Presidente. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. I componenti dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio

Art. 17- Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi dell'Associazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito dell'Associazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;

d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi dell'Associazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine dell'Associazione. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

Art.18 – Incompatibilità ed ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente il Consiglio di Amministrazione e di Revisore dell'Associazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall'art. 26 dello Statuto.

Art. 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, o sentito il parere dei Fondatori e dell'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell'Ufficio

di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art 20 - Foro competente

Qualora insorgessero controversie tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, per la cui definizione possa essere fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria è competente il Foro di Firenze.

Art. 21 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 22 – Norma Transitoria

In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

Art. 23 Obblighi in attesa del riconoscimento

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Tavarnelle Val di Pesa, 30/09/2019

Firmato

[Handwritten signature]

Firmato

[Handwritten signature]

Firmato

[Handwritten signature]

- 3 OTT. 2019



Agencia delle Entrate
DIREZIONE REGIONALE
L. 1383/3
A. DIRETTORE



[Handwritten signature in green ink]